



COMUNE DI BARBARA

Provincia di Ancona

Cod. ISTAT 042004

ORDINANZA n. 889 del 29.04.2010

IL SINDACO

CONSTATATO che, ogni anno, in occasione di abbondanti precipitazioni piovose si verificano, diffusamente sul territorio comunale, fenomeni di dilavamento ed erosione di terreno, di invasione di sedi stradali con fango, terriccio ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali alle strade con gravi danni materiali e disagi alla popolazione e con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità;

CONSIDERATO che da una ricognizione sul territorio comunale è emerso che i fenomeni sopracitati oltre che alla copiosità delle piogge sono da addebitarsi:

- Alla omessa o inadeguata regimazione delle acque di sgrondo dei campi, le quali, sovente, soprattutto in caso di copiose piogge defluiscono in maniera incontrollata e rapida seguendo il naturale andamento del terreno;
- A lavori di aratura che si estendono fino ai lembi delle strade con danno delle scarpate delle strade;

RITENUTO opportuno e doveroso adottare dei provvedimenti tesi ad evitare che, in caso di copiose piogge possano riverificarsi i fenomeni sopra descritti con grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 913 del Codice Civile;
VISTO l'art. 96 lett. f) del T.U. n. 523 del 25.09.1904;
VISTA la Legge n. 689/81;
VISTO l'art. 31 e 32 del Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione;
VISTO l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

I proprietari o in loro vece i conduttori a qualsiasi titolo, dei terreni agricoli siti nel territorio comunale, **entro il 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO** debbono provvedere alla esecuzione dei sottoelencati lavori:

1. **Pulizia dei corsi d'acqua privati (fossi e canali di scolo), liberando gli alvei dai rovi e dalle canne, erbe infestanti e da ogni altro materiale di qualsiasi natura e genere indebitamente riversato entro l'alveo.**

Tali operazioni di manutenzione debbono essere ripetute con ciclicità tale da assicurare sempre un libero deflusso delle acque;

2. **Regimazione delle acque di sgrondo dei campi, nella misura atta ad evitare, anche in caso di forti piogge, danni a soggetti sia pubblici che privati, secondo la disciplina di cui agli artt. 913 - 914 e 1096 del Codice Civile;**

VIETA

Ai soggetti sopra specificati di eseguire i lavori di aratura entro una fascia di metri lineari 2,00 (DUE) dall'alveo dei corsi d'acqua privati e dalle scarpate delle strade pubbliche (ivi incluse le strade vicinali di uso pubblico) e di metri lineari 4,00 (QUATTRO) dai corsi d'acqua pubblici. Tali fasce di rispetto di metri lineari DUE e di metri lineari QUATTRO, altrimenti dette "CAPEZZAGNA o CAPITAGNA", a tutela dei corsi d'acqua e delle strade, dovranno essere costantemente mantenute a prato, con l'erba non più alta di 20 cm.

RENDE NOTO

Che i trasgressori alle presenti norme saranno puniti con una sanzione Amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 148,00 (centoquarantotto/00) ad un massimo di €. 594,00 (cinquecentonovantaquattro/00) da pagarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione della violazione ai sensi dell'art. 31 e 32 del Nuovo C.d.S..

Qualora dalle inadempienze delle disposizioni sopra specificate possa derivare un danno al patrimonio pubblico o possa derivare un pericolo per la pubblica sicurezza ed incolumità si procederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio, con recupero coatto delle spese sostenute. Della presente Ordinanza dovrà essere data massima diffusione.

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 29 Aprile 2010

IL SINDACO
(Rag. Serrani Raniero)